

DISEGNO DI LEGGE N° 94

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 59/A III^a Legislatura

"AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1981"

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'11/12/1980.

REGIONE PUGLIA

D. D. L.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

- ! -

R E L A Z I O N E

11.12.1980

REGIONE PUGLIA

D.D.L. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981.

RELAZIONE

La Giunta Regionale nella seduta dell'11 Dicembre 1980, ha approvato, per il successivo inoltro al Consiglio, il d.d. l. relativo al Bilancio di previsione per il 1981 ed il pluriennale 1981/1982, ed ha ritenuto di richiedere al Consiglio regionale l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dello stesso Bilancio 1981, fino ad un massimo di 4 mesi, ai sensi dell'art.50 della L.R. 17/77, per i seguenti motivi:

- 1) Il Bilancio dello Stato per il 1981 e la relativa legge finanziaria, che dispone gli interventi di carattere programmatico, non sono stati ancora definiti.

Tale ritardo è stato aggravato ulteriormente dai danni causati dal gravissimo terremoto del 23 novembre.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Il Bilancio dello Stato per il 1981, prioritariamente, dovrà tener conto in termini finanziari della ricostruzione delle regioni meridionali colpite dall'evento calamitoso.

Tale gravissimo vincolo del Bilancio dello Stato per il 1981 condiziona conseguentemente la finanza regionale per tale anno.

Pertanto è difficile, oggi, ipotizzare la massa delle risorse che lo Stato destinerà alla finanza regionale in particolare, e alla programmazione regionale in generale.

- 2) Con il 1980 vengono a cessare gli effetti delle leggi n.78/74 e 317/74 per l'agricoltura nel meridione, lo stanziamento di 2.000 miliardi disposto per il quadriennio 1977-80 per le regioni meridionali nell'ambito degli interventi straordinari per il Mezzogiorno (Legge 183/76), oltre all'esaurimento degli stanziamenti per gli Enti regionali di sviluppo (Legge 386/76) e del piano autobus.

Inoltre vengono a cessare, con il 1980, gli effetti finanziari della legge sull'occupazione giovanile (Legge 285/77) e quindi dal 1981 tutti gli oneri di eventuali leggi regionali dovranno essere finanziati con risorse regionali, a meno che lo Stato non rifinanzi, con la legge finanziaria, la predetta legge.

Altra legge statale di grossa portata per l'economia regionale, che non è stata finanziata adeguatamente, in attesa della legge finanziaria 1981, è la legge sul Fondo di rotazione in agricoltura che dovrebbe finanziare le avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nel 1979 e nel 1980.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

3) Per quanto attiene, invece, il Bilancio pluriennale, si è ritenuto di doverlo limitare al biennio 1981-1982, atteso che la legge finanziaria fondamentale regionale (L.356/76-L.281/70) scade il 31 dicembre 1981.

Pertanto in assenza, oggi, di certezza finanziaria per gli esercizi successivi al 1981 ed in attesa di conoscere gli sviluppi della nuova normativa in materia di finanza regionale, che si ritiene possa essere definita entro il primo semestre del 1981, non si è ritenuto poter ipotizzare un bilancio pluriennale che andasse oltre il 1982.

Sulla base delle considerazioni dianzi esposte, il Bilancio annuale 1981 è stato impostato tenendo presente, come base di riferimento per la determinazione delle previsioni relative allo stesso anno, le indicazioni previsionali contenute nella colonna "Anno 1981" del Bilancio pluriennale 1980-1981 approvato con legge regionale n.20 del 22 marzo 1980, con i necessari adeguamenti rivenienti da nuove o diverse assegnazioni di fondi da parte dello Stato, a destinazione vincolata, e tenendo conto delle 79 leggi regionali approvate nel 1980.

Infatti l'anno 1981 è il punto terminale del bilancio pluriennale 79/81 articolato sulla base della relazione programmatica del marzo '79, approvata a suo tempo dai competenti organi statutari.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

E' il caso appena di rilevare che la relazione programmatica, in coerenza peraltro con la proposta di piano triennale presentata dal Governo nel Gennaio 1979, ebbe a focalizzare sia il problema relativo al metodo da seguire, sia quello interessante gli obiettivi e le condizioni da soddisfare per il migliore perseguimento degli stessi.

La relazione programmatica, sulla base dell'accordo programmatico del dicembre 1978 ha fissato obiettivi, azioni, linee di progetto, revisione del quadro normativo, sia con riferimento ai comparti ritenuti prioritari (irrigazione, reti idriche e fognanti, edilizia sociale e residenziale viabilità minore, trasporti) sia ai nodi di fondo individuati nei problemi posti dal territorio, dall'ambiente, dall'acqua e dall'energia.

Il bilancio di previsione relativo all'esercizio 1981 si deve porre come saldatura tra l'arco temporale richiamato ed il bilancio pluriennale 1982-1985, da articolare quest'ultimo con riferimento al programma regionale di sviluppo ai sensi art.1 legge 335/76.

Pertanto in omaggio alla profonda innovazione introdotta dalla 335/76 non ci troviamo, per usare una semplice espressione, di fronte ad un quadro sintetico delle entrate delle spese della Regione in un determinato periodo di tempo, detto esercizio finanziario.

Nè ci si può limitare ad apprendere il modo in cui sono ripartiti i tributi ed i criteri di spesa dei mezzi finanziari a disposizione, poichè la nuova struttura del bilancio non risponde unicamente alla esigenza di controlli amministrativo-contabili

REGIONE PUGLIA

- 5 -

ma anche e soprattutto alle necessità di carattere economico ed informativo adeguati ad una efficiente gestione dell'attività della spesa.

E' necessario pertanto non per una esigenza di carattere teorico, ma in ossequio ad una precisa disposizione normativa, valutare questo documento tenendo conto che mentre il bilancio pluriennale riguarda la definizione quantitativa degli strumenti da adottare, il bilancio annuale riporta alla realtà immediata dell'impiego annuale secondo precisi stanziamenti.

Ciò comporta che il bilancio 1981 venga impostato e definito sulla base delle tre condizioni seguenti:

- 1) completamento della verifica dello stato di attuazione delle linee di progetto e delle azioni dichiarate nella relazione programmatica 79-81;
- 2) messa a punto degli obiettivi e delle azioni con riferimento alla piattaforma programmatica della 3^a legislatura che si ricollega alla relazione programmatica posta alla base del bilancio pluriennale 79-81;
- 3) disponibilità di un quadro di certezza per quanto attiene le scelte definitive riguardanti il piano a medio termine nazionale, la legge finanziaria ai sensi della 468/78 ed il regime transitorio e la nuova legislazione dell'intervento straordinario

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Per queste considerazioni, di cui vanno appieno valutati i termini e la portata sotto il profilo operativo, oltre che politico si presenta inevitabile il ricorso all'esercizio provvisorio secondo le prescrizioni delle norme che disciplinano la contabilità regionale per le quali, com'è noto, l'esercizio provvisorio viene svolto sulla base del disegno di legge sui bilanci di previsione annuale e poliennale presentato dalla Giunta allo esame del Consiglio ancorchè non sia stato esaminato e approvato nè dalla Commissione nè dal Consiglio.

In tal modo il ricorso all'esercizio provvisorio non viene a pregiudicare le politiche di intervento che si andranno ad articolare sulla base degli accordi programmatici in quanto, come si è detto, prende in considerazione le voci di spesa poste dal quadro normativo esistente.

Da ultimo va infine ricordato che anche il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 dicembre 1980, ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio dello Stato per il 1981.

REGIONE PUGLIA

D.D.L. "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981"

- ART. 1 -

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente - per un periodo comunque non superiore a quattro mesi - il Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981, presentato al Consiglio regionale, sino a quando non sia approvato con legge il Bilancio stesso.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del Bilancio presentato al Consiglio regionale per il 1981, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art.50 della Legge regionale 30 maggio 1977, n.17.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione Consti-
liare permanente il 15.12.80